

Pensione anticipata, permessi e congedi per disabilità

30 settembre 2013

La cosiddetta "riforma" pensionistica Fornero, com'è noto, ha rivisto profondamente le regole e i criteri di calcolo pensionistici.

Le principali novità sono state introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Sintetizzando di molto, attualmente vige la "nuova" pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Per raggiungere il diritto alla **pensione di vecchiaia** è necessario disporre di almeno 20 anni di versamenti contributivi e aver raggiunto una determinata età.

Si è partiti dal 2012 fissando limiti di età diversificati fra maschi e femmine, dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, prevedendo però un aumento progressivo per l'adeguamento all'attesa di vita.

Nel 2020 tale limite sarà per tutti (maschi e femmine, pubblici, privati e autonomi) fissato a 66 anni e 11 mesi.

Per frattempo, nel 2013 l'età prevista per i lavoratori (maschi) dipendenti ed autonomi è di 66 anni e tre mesi, stessa età per le lavoratrici dipendenti pubbliche; 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti private e infine, 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome.

Per compensare le nuove regole che diventeranno sempre più stringenti e per favorire chi ha iniziato a lavorare in giovane età, la "riforma" ha introdotto la **pensione anticipata**.

La pensione anticipata viene concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. Questi requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch'essi all'adeguamento alla speranza di vita.

Per richiedere la pensione anticipata non è prevista un'età anagrafica minima, ma per chi la richiede prima dei 62 anni subisce una penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2.

Ad esempio: chi va in pensione a 59 anni, ha una penalizzazione del 4%.

La penalizzazione incide sull'ammontare della pensione e fa riferimento alle anzianità contributive maturate prima del 1 gennaio 2012.

La Legge 14/2012 ha precisato un elemento: le penalizzazioni, limitatamente alle persone che maturano l'anzianità contributiva entro il **31.12.2017**, non operano se quell'anzianità contributiva "**derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.**"

Nel conteggio del 42 anni e 2 mesi (2013) per i maschi, e 41 anni e 2 mesi per le femmine, si conteggiano quindi solo i "giorni" di lavoro effettivo, oltre alla maternità (obbligatoria), la leva, le assenze per malattia o infortunio. Altre "assenze" non sono contemplate.

Non sono, quindi, inclusi nel conteggio dell'anzianità contributiva:

- l'astensione facoltativa di maternità in costanza di rapporto di lavoro (art. 35. Decreto legislativo 151/2001) anche se riscattati;
- i **permessi mensili** previsti dall'**articolo 33** della **Legge 104/1992** (sia fruiti per l'assistenza a familiari con disabilità che quelli usati dalle stesse persone con disabilità lavoratrici);
- i **congedi retribuiti** per l'assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, Decreto legislativo 151/2001);
- le **maggiorazioni** di servizio virtuali a qualsiasi titolo (**invalidità** Legge 388/2000, vittime del terrorismo, dell'amianto ecc.);
- i periodi relativi ai **riscatti di laurea**, specializzazione, diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979);
- le assenze per sciopero;
- i permessi per i donatori del sangue;
- i periodi di disoccupazione se non hanno dato titolo all'accesso alla cassa integrazione guadagni, anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979).

Vediamo gli effetti di questa limitazione.

Il lavoratore, di età inferiore ai 62 anni, per non subire penalizzazioni, deve raggiungere – come già detto – i 42 anni e 2 mesi di contribuzione effettiva (41 e 2, se donna). Se i permessi lavorativi, i congedi o altre assenze, non consentono di raggiungere quel limite minimo, dovrà proseguire il servizio effettivo fino al raggiungimento del limite prescritto o attendere il raggiungimento dell'età utile per il pensionamento di vecchiaia.

Al momento attuale la situazione per la pensione anticipata è quella descritta. Solo un intervento legislativo (che può essere di iniziativa parlamentare o

governativa) può modificare le disposizioni già vigenti e sanarne gli effetti di notevole entità per i lavoratori che si trovano in prossimità della pensione.

30 settembre 2013

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 10

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. (2)

Legge 24 febbraio 2012, n. 14, articolo 6, comma 2-quater

2-quater. All'[articolo 24](#), comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, *qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.*

Carlo Giacobini *Direttore responsabile di HandyLex.org*